



CONSEIL DE
L'UNION EUROPEENNE

Bruxelles, 4 maggio 2004 (10.05)

9146/04

PUBLIC 3

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
MARZO 2004

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel marzo 2004. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel marzo 2004 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo:
("http://ue.eu.int."), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2566a sessione del Consiglio Ambiente del 2 marzo 2004 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani	PE-CONS 3628/04	22/04, 23/04, 24/04, 25/04	Maggioranza qualificata
2567a sessione del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori del 4 marzo 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure	PE-CONS 3699/03 + COR 1 (de) + COR 2 (pt) + COR 3 (en) + COR 4 (pt) + REV 1 (fi) + REV 2 (es) + REV 2 COR 1 (es)		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata	PE-CONS 3611/04	26/04, 27/04, 28/04, 29/04	Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2568a sessione del Consiglio Trasporti/Telecomunicazione/Energia dell'8 marzo 2004 Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma "Cultura 2000" 2570a sessione del Consiglio Competitività (Mercato interno, Industria, Ricerca) dell'11 marzo 2004 Revisione della legislazione farmaceutica: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali	14305/03 + COR 1 (en) + COR 3 (es) PE-CONS 3617/1/04 REV 1 PE-CONS 3612/1/04 REV 1	30/04 31/04, 32/04, 33/04, 34/04, 35/04, 36/04, 37/04	Unanimità Maggioranza qualificata Contro B Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	PE-CONS 3613/1/04 REV 1 PE-CONS 3614/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	PE-CONS 3630/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza	PE-CONS 3619/04 + COR 1 (fi)		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi	PE-CONS 3629/04	38/04	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale	6532/04	39/04	Contro DK, NL, FI, SE Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2571a sessione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 22 marzo 2004			
Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione	5688/04		Unanimità
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	5988/04		Unanimità
2573a sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 22 e 23 marzo 2004			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	6343/04		Maggioranza qualificata
Reglamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia	7371/04		Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
- Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico - Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999	6829/04 6835/04		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali	PE-CONS 3700/03 + REV 1 (fi)	40/04, 41/04, 42/04	Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio	PE-CONS 3618/04 + COR 1 (fi)		Maggioranza qualificata
Procedura scritta terminata il 25 marzo 2004			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima	PE-CONS 3625/04		Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2574a sessione del Consiglio Giustizia e affari interni del 30 marzo 2004			
Decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6881/04 + COR 1 (fr) + REV 1 (de)		Unanimità
Decisione del Consiglio che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all'Ungheria talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	6735/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità	7529/04	43/04, 44/04	Contro PT Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)	PE-CONS 3646/04		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù	PE-CONS 3648/04		Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione	PE-CONS 3649/04		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura	PE-CONS 3650/04		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)	PE-CONS 3647/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	PE-CONS 3624/04 + REV 1 (fr) + REV 2 (sv) + REV 2 COR 1 (sv)	45/04, 46/04, 47/04, 48/04	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	PE-CONS 3686/03		Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno	PE-CONS 3622/04 + COR 1 (fr) + COR 2 (pt) + COR 3 (fi) + COR 4 (da)	49/04	Contro IE, DE, AT Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari	PE-CONS 3616/04 + COR 1 (fi)		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea	PE-CONS 3644/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili	PE-CONS 3645/04		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto	PE-CONS 3607/04 + COR 1 (en) + COR 2 (fi) + COR 4 (es)	50/04, 51/04	Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Atti legislativi adottati a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE) (30.03.2004) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla promozione della parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (30.03.2004) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (30.03.2004) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti traseuropee (30.03.2004)	Rif. Docc. 7950/04 PE-CONS 3660/04		Maggioranza qualificata
	Rif. Docc. 7936/04 PE-CONS 3661/04		Maggioranza qualificata
	Rif. Docc. 7932/04 PE-CONS 3659/04		Maggioranza qualificata
	Rif. Docc. 7948/04 PE-CONS 3654/04		Maggioranza qualificata

MARZO 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (30.03.2004)	Rif. Docc. 7949/04 PE-CONS 3652/04		Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 22/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Considerato che il traffico illecito di tessuti, cellule ed organi è motivo di forte preoccupazione e può comportare rischi significativi per la salute sia del donatore sia del ricevente, si dovrebbero intensificare gli sforzi volti a combattere tali attività."

DICHIARAZIONE 23/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"In assenza di una legislazione comunitaria specifica sulla lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione industriale di prodotti, il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che le preoccupazioni sollevate dal Parlamento circa le norme da determinare per i centri che operano in questo settore, quali l'obbligo di funzionare 24 ore su 24, siano affrontate al momento di elaborare i criteri tecnici pertinenti di cui all'articolo 28 della direttiva."

DICHIARAZIONE 24/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che le preoccupazioni sollevate dal Parlamento nella prima lettura circa gli allegati inizialmente proposti dalla Commissione siano prese in considerazione quando si elaboreranno i criteri tecnici pertinenti di cui all'articolo 28 della direttiva."

DICHIARAZIONE 25/04

Dichiarazione della Commissione

"Le differenze importanti tra il trapianto d'organi e l'uso di altre sostanze umane quali il sangue, i tessuti e le cellule rendono necessario un approccio specifico per gli organi, al fine di garantire la sicurezza e la qualità.

Tale approccio, nella situazione attuale caratterizzata dalla carenza di organi, deve conciliare due elementi: la necessità del trapianto d'organi, che è generalmente una questione di vita o di morte, e l'esigenza di garantire parametri elevati di qualità e sicurezza.

La Commissione ritiene che prima di considerare qualsiasi proposta sia necessario condurre un'approfondita valutazione scientifica della situazione relativa al trapianto d'organi. La Commissione presenterà una relazione sulle conclusioni dell'analisi che effettuerà quanto prima."

DICHIARAZIONE 26/04

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (articolo 2)

"La proposta di regolamento presentata dalla Commissione (COM(2003) 413 defin.) riguardante la cooperazione decentralizzata prevede la possibilità di finanziare attività nell'ambito dell'"informazione e mobilitazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formazione delle politiche".

La relazione fornisce una definizione più precisa del sostegno da apportare al ruolo degli operatori della cooperazione decentralizzata nella frase seguente:

"Uno strumento di bilancio può sostenere anche la diversificazione degli interlocutori decentrati come partner potenziali (sindacati, partner economici e sociali, autorità locali e municipali, università, mezzi d'informazione, ecc.) e la partecipazione degli interlocutori decentrati ai consessi internazionali per illustrare le loro esigenze ed essere consultati sulla politica di sviluppo."

Più precisamente si tratta, secondo l'intendimento della Commissione, di favorire la partecipazione di questi operatori a discussioni, riunioni di consultazione o conferenze riguardanti le politiche di cooperazione allo sviluppo affinché possano manifestare le loro preoccupazioni e scambiarsi suggerimenti e idee nuove. Potrebbero se del caso renderne partecipi rappresentanti ufficiali delle autorità governative e finanziatori. La partecipazione di tali operatori avrà luogo nel rispetto delle legislazioni degli Stati di cui hanno la cittadinanza o della Comunità."

DICHIARAZIONE 27/04

DICHIARAZIONE DEL BELGIO (articolo 3)

"Il Belgio rileva che l'elenco dei partner ammissibili definito all'articolo 3, primo comma del regolamento in esame non fa riferimento alle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Queste ultime figurano tuttavia, allo stesso titolo delle chiese e delle associazioni o comunità religiose - riportate in questo stesso articolo - nella dichiarazione n. 11 del trattato di Amsterdam."

DICHIARAZIONE 28/04

DICHIARAZIONE DEL BELGIO (articolo 4)

"Il Belgio sostiene la cooperazione decentralizzata poiché essa costituisce un vero e proprio strumento che garantisce la partecipazione di operatori non statali allo sviluppo. Si rallegra al riguardo dell'ampliamento dell'elenco dei partner ammissibili. Il Belgio lamenta tuttavia che l'importo di riferimento finanziario non sia stato aumentato di conseguenza."

DICHIARAZIONE 29/04

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (articolo 7)

"A seguito delle conclusioni del Consiglio del maggio 2003 sullo svincolo degli aiuti comunitari, la Commissione rimane impegnata a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, entro marzo 2004, una proposta di regolamento orizzontale in materia di svincolo."

DICHIARAZIONE 30/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto che il Consiglio accetta l'emendamento 2 del Parlamento europeo che introduce un nuovo considerando (3 ter) nel testo della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma "Cultura 2000". La Commissione ha l'intenzione di presentare una relazione di valutazione sul programma entro il 31 dicembre 2005, come precisato nel nuovo considerando, ma ritiene che ciò non pregiudichi affatto il suo diritto d'iniziativa di presentare prima di tale data eventuali proposte relative a un nuovo programma nel settore della cultura che prenda effetto alla scadenza del programma "Cultura 2000" e che il nuovo considerando si applichi senza pregiudizio del dovere delle altre istituzioni di esaminare tali proposte conformemente alle disposizioni previste dal trattato."

DICHIARAZIONI GENERALI

DICHIARAZIONE 31/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sugli Stati aderenti

"Il Consiglio e la Commissione esamineranno attentamente e tempestivamente ogni eventuale richiesta di periodo transitorio presentata dai nuovi Stati membri in relazione al nuovo acquis farmaceutico."

DICHIARAZIONE 32/04

Dichiarazione delle delegazioni ceca, cipriota, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese

"Accogliendo con soddisfazione la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul riesame della normativa farmaceutica comunitaria per quanto riguarda gli Stati aderenti, i nuovi Stati membri sottolineano che l'esame tempestivo di una richiesta di periodo transitorio presentata dai nuovi Stati membri significa un lasso di tempo che consenta la messa in atto delle necessarie disposizioni prima della scadenza del termine previsto per il recepimento del nuovo acquis."

DICHIARAZIONE 33/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che nel 2004 presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento specifico intesa a istituire un autentico quadro giuridico per lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per uso umano allo scopo di venire incontro agli specifici fabbisogni terapeutici della popolazione pediatrica."

DICHIARAZIONE 34/04

Dichiarazione della delegazione lussemburghese

"Il Lussemburgo dichiara che, al momento del recepimento della nuova normativa farmaceutica comunitaria nella legislazione lussemburghese, terrà conto dell'esiguità del mercato nazionale lussemburghese, delle capacità amministrative e delle competenze attualmente limitate nel suo territorio."

DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL REGOLAMENTO

DICHIARAZIONE 35/04

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, italiana, portoghese e del Regno Unito

"La Germania, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito rammentano la dichiarazione delle delegazioni tedesca, italiana, spagnola, portoghese, danese e del Regno Unito riportata a verbale della 2512^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), tenutasi a Lussemburgo il 2 e 3 giugno 2003, riguardante la base giuridica per la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali.

La Germania, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito sono tuttora convinti che l'articolo 308 del trattato, e non l'articolo 95, costituisca la corretta base giuridica. Pertanto dette delegazioni hanno espresso il loro accordo sul regolamento, fermo restando che la base giuridica del medesimo non può essere considerata come un precedente per decisioni future in merito a questioni di natura **analoga**."

DICHIARAZIONE 36/04

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania tiene a constatare quanto segue:

Il finanziamento dell'agenzia europea per i medicinali deve essere garantito nell'ambito delle prospettive finanziarie pertinenti. I fondi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti fissati dalle prospettive finanziarie pertinenti. Dati i margini ristretti previsti dalla rubrica 3 del bilancio della Comunità, deve essere garantito il rispetto delle prospettive finanziarie pertinenti tenendo conto dei programmi già esistenti e di quelli che devono ancora essere decisi e di un margine di sicurezza al di sotto del massimale della rubrica 3."

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA DIRETTIVA RELATIVA AI MEDICINALI VETERINARI

DICHIARAZIONE 37/04

Dichiarazione delle delegazioni austriaca, belga, francese, greca, italiana, portoghese, spagnola e tedesca

Articolo 1, punto 21 - definizione di "prescrizione veterinaria"

"Le delegazioni austriaca, belga, francese, greca, italiana, portoghese, spagnola e tedesca ritengono che, per quanto riguarda la definizione di "prescrizione veterinaria" di cui all'articolo 1, punto 21, il veterinario sia il professionista qualificato che dovrebbe prescrivere i medicinali veterinari."

DICHIARAZIONE 38/04

Dichiarazione della delegazione portoghese

"Il Portogallo ritiene positiva la modernizzazione del quadro legislativo relativo al controllo della biodegradabilità dei detergenti, che risaliva all'inizio degli anni settanta e che, nel frattempo, era stato superato dal progresso tecnologico.

Per tale ragione il Portogallo ha propugnato una serie di principi armonizzati più rigorosi che tengano conto particolarmente della tutela dei bambini e avrebbe desiderato che fossero fatti propri da tutti gli Stati membri.

Si rammarica che, in un regolamento che intende armonizzare tutte le norme di etichettatura supplementare, non vi siano disposizioni volte a prevenire il rischio di ingestione di detergenti, specialmente da parte dei bambini, vietando che negli imballaggi figurino immagini di frutta o di altri generi alimentari che possano indurli in errore.

La direttiva 1999/45/CE prevede una tutela rispetto a tale rischio di ingestione, ma contempla solo le sostanze e preparati pericolosi, mentre il Portogallo considera necessario estenderne il campo di applicazione a tutti i detergenti, poiché soltanto in questo modo si garantisce una armonizzazione totale con un elevato livello di protezione della salute e sicurezza.

Inoltre il Portogallo non ritiene giusto che un regolamento imponga metodi di prova nazionali senza prevederne quale parte integrante la relativa pubblicazione, ciò per ragioni di qualità della legislazione comunitaria, di applicabilità giuridica e pratica e anche di concorrenza, ma apprezza la dichiarazione della Commissione secondo cui quest'ultima chiederà al CEN di riesaminare tali metodi e di elaborare una norma europea da integrare prossimamente nel regolamento.

Poiché non è stato possibile che il regolamento, sotto forma di posizione comune modificata, tenesse conto di tali preoccupazioni, il Portogallo si rammarica di dover esprimere una posizione contraria alla sua adozione."

DICHIARAZIONE 39/04

Dichiarazione della delegazione italiana

"L'Italia, pur votando a favore dell'adozione della proposta volta a prorogare fino al 31 marzo 2005 il regolamento (CE) n. 1177/2002, esprime rammarico in quanto non si è ritenuto di cogliere tale occasione per migliorare l'efficacia del Meccanismo Difensivo Temporaneo per la Costruzione Navale in relazione alle reali esigenze del settore."

DICHIARAZIONE 40/04

Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione

ad articolo 2, punti 6 e 7

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 2, punti 6 e 7 del regolamento relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali non pregiudica la competenza degli Stati membri a decidere una struttura adeguata per l'attuazione della legislazione in materia di sicurezza marittima, purché sia designato il punto di contatto per la sicurezza marittima di cui all'articolo 2, punto 6.

Per quanto riguarda l'articolo 2, punto 7, il Consiglio e la Commissione convengono in particolare che gli Stati membri possono nominare più di un'autorità competente per la sicurezza marittima."

DICHIARAZIONE 41/04

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

ad articolo 2, punto 13

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la definizione di "azione illecita intenzionale" di cui all'articolo 2, punto 13 del regolamento relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a decidere se le azioni illecite previste dal regolamento, siano esse o meno intenzionali, costituiscano un reato per le rispettive legislazioni nazionali."

DICHIARAZIONE 42/04

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

ad articolo 11

"Il Consiglio e la Commissione convengono che il comitato istituito in virtù dell'articolo 11 adotta il suo regolamento interno. Conformemente a detto regolamento interno, il comitato stabilisce che, ai sensi dell'articolo 6, lettera a) della decisione 1999/468/CE, prima di adottare una decisione sulle misure di salvaguardia la Commissione consulti gli Stati membri interessati dagli accordi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Questi rispondono alla Commissione entro un mese. Conformemente al suo regolamento interno, il comitato fissa ad un mese i periodi di cui all'articolo 6, lettere b) e c) della decisione 1999/468/CE."

DICHIARAZIONE 43/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione è del parere che la base giuridica dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE non si applichi in questo caso poiché le disposizioni del regolamento non derogano al trattato CE.

Tuttavia, al fine di permettere l'adozione della proposta di regolamento relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche, la Commissione non ostacola l'accordo del Consiglio a maggioranza qualificata sul testo di compromesso."

DICHIARAZIONE 44/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione procederà ad adottare scrupolosamente le modalità di applicazione previste agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche in modo da evitare qualsiasi ritardo che possa compromettere l'attuazione delle misure previste in queste regioni.

Per la flotta delle Isole Canarie, per la quale i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce (POP) non prevedono alcuna specifica segmentazione, la Commissione è disposta a:

- analizzare la segmentazione ad essa più adeguata rispetto ai tipi di pesca e allo stato degli stock mirati;
- sottoporre all'esame del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) l'analisi scientifica più recente, inclusa l'ultima valutazione presentata dall'Istituto spagnolo di Oceanografia (IEO), degli stock mirati dalla flotta delle Isole Canarie;
- garantire un trattamento analogo alle flotte di tutti gli Stati membri operanti nella stessa zona di pesca;
- esaminare le possibilità di pesca risultanti dagli accordi di pesca privati o della Comunità, a condizione che tutte le informazioni siano fornite in tempo alla Commissione;
- accettare la possibilità che le imbarcazioni della flotta spagnola continentale si registrino nelle Isole Canarie, purché vi sia un margine sufficiente nei livelli di riferimento fissati per le Isole Canarie."

DICHIARAZIONE 45/04

Dichiarazione della Germania e del Regno Unito concernente la base giuridica

"Pur sostenendo l'istituzione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Germania e il Regno Unito nutrono dubbi circa l'omissione dell'articolo 308 del trattato dalla base giuridica del regolamento. Sebbene l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea – ad esclusione dell'armonizzazione delle disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri – consenta l'adozione di misure di sostegno destinate a garantire un livello elevato di protezione della salute, esso non sembra rappresentare di per sé la base giuridica appropriata per autorizzare la creazione di un'istituzione sanitaria a livello europeo.

La Germania e il Regno Unito ritengono che l'istituzione del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie non possa essere intesa come un precedente per la creazione di altre istituzioni dell'UE nel settore della sanità".

DICHIARAZIONE 46/04

Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 14

"La Commissione ricorda che, conformemente alla sua comunicazione del dicembre 2002 sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione, la sua proposta di regolamento con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie prevede un consiglio di amministrazione composto da sei membri nominati dalla Commissione, sei nominati dal Consiglio e tre espressione delle parti interessate. La Commissione ritiene, conformemente anche alla risoluzione del Parlamento europeo sulla suddetta comunicazione adottata il 13 gennaio 2004, che un consiglio di amministrazione di dimensioni ridotte con membri designati dagli esecutivi della Comunità assicurerebbe un funzionamento migliore del Centro in un'UE allargata. A tale riguardo, la Commissione auspica di ricevere la risposta del Consiglio alla sua comunicazione sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione. La Commissione conferma la sua intenzione di presentare, al momento opportuno, una proposta sull'inquadramento delle agenzie europee che includerà anche la composizione del consiglio di amministrazione.

Data l'urgente necessità di creare il Centro, la Commissione non si oppone tuttavia all'accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo riguardo ad un'adozione in prima lettura del regolamento.

La Commissione rileva che la revisione prevista all'articolo 31 del regolamento si baserà tra l'altro su una valutazione delle prassi di lavoro del Centro. La Commissione ritiene che ciò comprenda la composizione del consiglio d'amministrazione".

DICHIARAZIONE 47/04

Dichiarazione delle delegazioni tedesca e austriaca concernente le disposizioni finanziarie

"Le delegazioni della Germania e dell'Austria tengono a sottolineare che il finanziamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie deve essere garantito nel quadro delle pertinenti prospettive finanziarie. I fondi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti fissati dalle prospettive finanziarie. Dati i margini ristretti previsti dalla rubrica 3 del bilancio della Comunità, deve essere garantito il rispetto delle prospettive finanziarie pertinenti tenendo conto dei programmi già esistenti e di quelli che devono ancora essere decisi e di un margine di sicurezza al di sotto del massimale della rubrica 3".

DICHIARAZIONE 48/04

Dichiarazione delle delegazioni tedesca e francese concernente l'articolo 29

"La delegazione tedesca, nonostante la sua approvazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, continua a ribadire che si dovrebbe creare la possibilità di applicare una riserva di progressività al reddito esentasse del personale che sarà impiegato presso questo tipo di istituzioni, nella fattispecie il Centro, nello Stato ospitante e di tassare le pensioni e analoghe prestazioni.

La Germania richiama pertanto nuovamente l'attenzione sulla proposta, avanzata dalla Presidenza belga nella 1931^a riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, Parte seconda, del 13 settembre 2001, di procedere ad un dibattito generale sulla concessione di privilegi e immunità all'interno dell'UE. La Germania ha sollevato la questione l'ultima volta nella 1990^a riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, Parte seconda, del 18 dicembre 2002 e nella 2000^a riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, Parte prima, il 12 e 13 dicembre 2003. Finché non si procederà ad un esame critico della concessione di privilegi ed immunità, la Germania si adopererà anche in futuro affinché privilegi e immunità (in particolare i privilegi fiscali e l'esenzione dall'imposta nazionale) siano concessi soltanto nella misura strettamente necessaria ai fini del continuo processo di integrazione degli Stati membri nell'UE".

"La Francia decide di sciogliere la sua riserva sui privilegi e le immunità del Centro per non intralciare la creazione di un'agenzia i cui compiti sono molto importanti. Tuttavia la Francia auspica che si tenga una discussione generale sui privilegi e le immunità delle agenzie europee, ritenendo che sia essenziale affrontare la questione in modo logico, equo e giuridicamente sicuro".

DICHIARAZIONE 49/04

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 2

"La Commissione prende atto dell'articolo 14, paragrafo 2. In conformità dello stesso, presenterà una relazione sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tale relazione tratterà, tra l'altro, delle condizioni e della offerta, a costi ragionevoli, di assicurazioni e di altre forme di garanzia finanziaria. La relazione terrà conto, in particolare, degli sviluppi, determinati dalle dinamiche di mercato, di adeguati strumenti di garanzia finanziaria in relazione agli aspetti trattati.

Essa prenderà inoltre in considerazione l'adozione di un approccio graduale in funzione del tipo di danni e della natura dei rischi. Se del caso, sulla base della relazione, la Commissione presenterà sollecitamente le opportune proposte. La Commissione effettuerà una valutazione di impatto, estesa agli aspetti economici, sociali e ambientali, in conformità della normativa esistente e in particolare dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e della propria comunicazione in materia di valutazione d'impatto [COM(2002) 276 defin]."

DICHIARAZIONE 50/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva

"Il Consiglio e la Commissione convengono che il diritto nazionale possa prevedere che, qualora il controllo sia stato ottenuto in seguito ad un'offerta volontaria presentata conformemente alla presente direttiva a tutti i possessori di titoli per almeno il 60% dei titoli in loro possesso, l'obbligo di promuovere un'offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non si applica purché l'offerta sia stata approvata dalla maggioranza degli azionisti con diritto di voto, escludendo dal calcolo i titoli detenuti dall'offerente e da qualsiasi azionista che, da solo o di concerto, detenga più del 10% dei diritti di voto."

DICHIARAZIONE 51/04

Dichiarazione della Commissione

"Dopo che il 4 luglio 2001 il Parlamento europeo aveva respinto la proposta di compromesso, la Commissione ha cercato di rispondere, in particolare, agli auspici del Parlamento europeo avanzando nel 2003 una nuova proposta più ambiziosa. La Commissione prende atto con rammarico che la direttiva infine adottata è di fatto meno ambiziosa del testo di compromesso discusso nel 2001.

Alcuni elementi centrali della direttiva sono ora diventati facoltativi. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 9, che sancisce l'importante principio secondo cui spetta agli azionisti adottare o meno misure di difesa dopo il lancio di un'offerta. Gli Stati membri possono inoltre non aderire all'articolo 11, che dovrebbe consentire ad un aggiudicatario di neutralizzare qualsiasi misura di difesa preliminare all'offerta. Le disposizioni facoltative di cui all'articolo 12 diventano inoltre reversibili, generando incertezza sul mercato per quanto riguarda il comportamento delle società in termini di misure di difesa. La situazione non è certo soddisfacente e non contribuirà a raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona.

La Commissione intende seguire da vicino l'applicazione della direttiva e l'evoluzione della situazione sul mercato interno, per avanzare se del caso ulteriori proposte".

MARZO 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2566° Consiglio Ambiente del 2 marzo 2004 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan Doc. 6179/04 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese Doc. 6039/04 Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi, e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento Docc. 14389/03 + COR 1 + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + COR 2 (sv), 6287/1/04 REV 1 + REV 1 COR 1 (fr,es,el,nl,pt)	
2568° Consiglio Trasporti/Telecomunicazioni/Energia dell'8 marzo 2004 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio Doc. 6286/04 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) Docc. 6521/04, 15533/03 + COR 1 (el) + REV 1 (de) + REV 1 COR 1 (de)	

MARZO 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea Doc. 16080/03 + COR 1 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia Doc. 6318/04 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia Doc. 6393/04 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer Doc. 6540/04 + COR 1 (da,es,pt,fi,sv) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India Doc. 6543/04 Regolamento del Consiglio che estende la sospensione del dazio antidumping esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno Doc. 6544/04	

MARZO 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2570a sessione del Consiglio Competitività (Mercato interno, Industria, Ricerca) dell'11 marzo 2004 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi Doc. 6046/1/04 REV 1 (en,de,it,nl,da,el,es,pt,fi,sv) + REV 2 (fr) Stimolare l'imprenditorialità - Progetto di conclusioni del Consiglio Docc. 6965/04, 7379/04 ALLEGATO I Competitività dei servizi connessi alle imprese - Adozione delle conclusioni del Consiglio Docc. 5601/01/04 REV 1, 7379/04 ALLEGATO II 2571a sessione del Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne del 22 marzo 2004 Decisione del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno Docc. 5163/04, 5144/1/04 REV 1 + ADD 1 REV 1 COR 1 Adozione degli adattamenti dell'atto di adesione e dei regolamenti sulla riforma della politica agricola comune a norma dell'articolo 23 in combinato disposto con l'articolo 57 dell'atto di adesione Docc. 5748/04, 5899/04 + COR 1 Decisione del Consiglio relativa allo svincolo parziale dell'importo condizionale di 1 miliardo di euro ai sensi del 9° Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ai fini dell'istituzione di un Fondo per l'acqua Docc. 7189/04 + COR 1 (fr), 7300/04 + COR 1 (en) + COR 2 (fr)	

MARZO 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2573a sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 22 e 23 marzo 2004 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea Doc. 6840/04 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità Doc. 6277/04 + COR 1 (de) + ADD 1 2574a sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni del 30 marzo 2004 Raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti per il prelievo di campioni della droga sequestrata Doc. 7292/04 Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 6621/04 Posizione comune del Consiglio che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) Doc. 7502/04	

MARZO 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria di quattro accordi connessi Doc. 6568/04 + COR 1 (de,en,da) + COR 2, 11902/03 ADD 1, ADD 2, ADD 3, ADD 4 , ADD 5, ADD 6 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse Doc. 7113/04 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India Doc. 6524/04	